




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
UFFICIO 7

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

LORO SEDI

E p.c.
ASSALCO

ALLEGATO

OGGETTO: attività di preparazione e vendita al dettaglio di alimenti destinati agli animali da compagnia

Sono pervenute richieste, da parte di alcune Regioni, in merito ai requisiti sanitari per l'attività di ristorazione per animali da compagnia, visto l'interesse manifestato da alcuni operatori ad avviare questo genere di esercizio commerciale. L'attività di preparazione e vendita al dettaglio di vivande destinate alla nutrizione degli animali da compagnia consiste in operazioni di manipolazione, preparazione ed, eventualmente, somministrazione in loco, di alimenti per animali (petfood) ottenuti, per la parte di origine animale, da sottoprodotti provenienti da imprese alimentari quali macellerie, pescherie, supermercati o grossisti. Tale tipologia di attività è già una realtà consolidata in diversi Paesi europei, dove tali esercizi hanno facoltà di vendere il petfood per asporto o per il consumo sul posto, effettuando una vera e propria attività di ristorazione per animali da compagnia.

Dal punto di vista normativo sanitario è possibile applicare a tale fattispecie l'art.16, lettera g) del Reg. (CE) 1069/2009, ovvero una deroga che prevede che i materiali di categoria 3 (uova, carne, pesce,

latte e rispettivi derivati) possano essere usati per l'alimentazione di animali da compagnia, previa *registrazione* dell'attività, ai sensi dell'art. 23 del sopra citato regolamento europeo e l'inserimento nella sezione XIII del sistema SINTESI SOTTOPRODOTTI con la sigla ROTHER.

Nel caso in cui l'attività comporti anche la commercializzazione delle preparazioni alimentari per uso petfood ad intermediari (altri dettaglianti e grossisti), è necessario un *riconoscimento* dell'attività ai sensi dell'art 24 lettera e) del Reg. (CE) 1069/2009, al posto della menzionata registrazione.

Nell' ipotesi di vendita di prodotti confezionati si applicano i requisiti di etichettatura previsti dal Reg. (CE) 767/2009.

Per i prodotti venduti sfusi sul luogo di somministrazione, si raccomanda inoltre che la composizione del mangime sia portata a conoscenza dell'acquirente mediante adeguata affissione nel luogo di vendita.

Inoltre, in attesa di un'interpretazione univoca del concetto di vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia, da adottarsi in sede comunitaria, qualsiasi attività di trasformazione/lavorazione di tali materiali ricade, comunque, negli obblighi di registrazione di cui all'art. 5, comma 2 del Regolamento (CE) 183/2005. Per la registrazione di tale tipologia di attività deve essere utilizzato il modello 3 (Domanda di registrazione di cui al Reg.(CE) 183/05), previsto dalla linea guida Applicazione Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei mangimi - Registrazione/Riconoscimento, prot. n.45950-P-I8da9/1 del 28 dicembre 2005, voce: produzione mangimi per la vendita o per autoconsumo (utilizzando additivi o premiscele di additivi diversi da all. IV, capo 3):

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1546&area=sanitaAnimale&menu=mangimi).

Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

I materiali di categoria 3, destinati agli usi previsti dalla presente circolare, devono essere trasportati e conservati in idonee condizioni igieniche e mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente. A tal fine devono essere utilizzati contenitori lavabili, oppure nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'Allegato VIII, capo II del Reg. (UE) 142/2011.

Dopo il trasporto e prima del trasporto successivo, il contenitore riutilizzabile deve essere lavato e disinfettato e a tal fine dovrà essere conservata agli atti di chi gestisce il trasporto la relativa documentazione.

E' consentito il trasporto dei sottoprodotti di origine animale di cui all'art. 10 lettera a), e), i), j) del Reg. (CE) 1069/2009 verso gli esercizi di cui alla presente nota, con veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se le materie sono:

- trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
- consegnate non alla rinfusa;
- mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
- adeguatamente imballate

Il materiale trasportato deve essere accompagnato dal documento commerciale semplificato ai sensi delle "Linee guida applicative del Reg. (CE) 1069/2009", che sarà trattenuto dal titolare dell'attività di produzione/vendita.

Il fornitore dei sottoprodotti di origine animale

Il titolare dell'attività registrata/riconosciuta ai sensi dei regolamenti (CE) 852/2004 e (CE) 853/2004 (*starting point* in base al Reg. (CE) 1069/2009), che intende fornire il sottoprodotto agli esercizi di preparazione e vendita di petfood, deve predisporre apposita procedura nel proprio piano di autocontrollo e detenere un registro che riporti almeno la data dell'invio ed il peso stimato dei sottoprodotti di origine animale.

Tale registro dovrà essere conservato, a disposizione dell'autorità competente, per almeno 2 anni. In attesa del trasporto i sottoprodotti di origine animale dovranno essere conservati in maniera tale da evitare rischi per la salute pubblica e animale e correttamente identificati come Categoria 3.

L'utilizzatore dei sottoprodotti di origine animale

Il titolare dell'esercizio di preparazione e vendita di petfood deve detenere un registro aggiornato contenente almeno il peso stimato e l'origine dei sottoprodotti di origine animale utilizzati per la propria attività e conservare, per due anni, unitamente al registro, una copia del documento commerciale di trasporto.

La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue dell'esercizio di vendita deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per tale attività possono essere utilizzati solo i sottoprodotti di origine animale di categoria 3 di cui all'art.10 (eccetto lettere n), o) e p)) del reg.(CE) 1069/09 provenienti da imprese alimentari riconosciute o registrate (CE) 852/2004 o (CE) 853/2004.

Si ricorda inoltre che per la produzione di alimenti greggi per animali da compagnia gli operatori possono utilizzare solo materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera a) e lettera b), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1069/2009. Qualora confezionati, devono essere utilizzati imballaggi nuovi, tali da evitare fuoriuscite e devono essere prese misure idonee a garantire che i prodotti non siano esposti a contaminazione lungo l'intera catena di produzione e fino al punto di vendita.

Tutti i locali dove si prepara, si vende e si consuma il petfood devono essere costantemente tenuti in ordine ed adeguatamente puliti, così come l'arredamento e le attrezzature devono essere mantenute in


buono stato di pulizia e funzionalità. Dovranno, inoltre, essere garantiti i requisiti minimi elencati in allegato.

Fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui al Reg. 183/2005, art. 6, le materie prime ed il prodotto finito debbono essere protetti dalla polvere e dagli animali nocivi, e conservati a temperatura che ne garantisca l'adeguata conservazione, trattandosi di prodotti deperibili a rischio microbiologico.


Tali alimenti per animali da compagnia, inoltre, dovranno essere conformi ai limiti microbiologici stabiliti dal Reg.(CE) 142/2011.

A seconda di come l'operatore voglia caratterizzare la propria attività, dovranno essere adottati gli accorgimenti igienico-sanitari più idonei, per evitare rischi per la salute pubblica e animale. Le attività di preparazione, somministrazione e vendita condotte in tali strutture devono avvenire in locali esclusivamente ad esse dedicate e completamente separati da eventuali locali in cui viene svolta attività di preparazione e somministrazione di alimenti per il consumo umano.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr Silvio Borrello



IL DIRETTORE GENERALE
Dr Giuseppe Ruocco



Tiziana Serraino
Email: t.serraino@sanita.it

Alessandra Perrella
Email: A.perrella@sanita.it



ALLEGATO

REQUISITI IGIENICO-EDILIZI

- Un locale di preparazione del petfood proporzionato all'attività;
- Un locale o zona di lavaggio delle attrezzature;
- Un vano dispensa per le materie prime non deperibili adeguatamente dimensionato in base al carico di lavoro.
- Pareti del locale di preparazione realizzate in materiale lavabile, disinfettabile
- Pavimenti realizzati in materiale lavabile e disinfettabile e costruiti in modo da facilitare l'evacuazione dei liquidi;
- Servizi igienici, in numero adeguato al personale presente, divisi in bagno e antibagno ove collocare armadietti per il cambio degli indumenti.
- Nel caso sia prevista la somministrazione in loco del petfood, un'area adeguatamente dimensionata in base agli utenti (non inferiori a 1 mq/utente)

REQUISITI ATTREZZATURE E MATERIALI

- Celle o armadi frigoriferi dotati di termometro a lettura esterna o datalogger, di dimensioni adeguate all'attività e che garantiscano la conservazione sia delle materie prime di origine animale, in attesa della lavorazione, che eventualmente dei prodotti finiti mediante l'impiego del freddo. Se conservati nella medesima attrezzatura materie prime e prodotti finiti devono essere fisicamente separati tra loro onde evitare pericoli di contaminazione;
- Piani di lavoro adeguati sia per dimensioni che per numero all'attività da svolgere, costruiti in materiale lavabile e disinfettabile;
- Attrezzature idonee alla cottura del petfood, ove prevista;
- Lavelli in numero adeguato alle necessità dell'esercizio, muniti di rubinetti con comando a pedale o elettrico di acqua calda e fredda, distributore automatico di sapone e asciugamani monouso.
- Armadietto per il deposito delle attrezzature per le pulizie;
- Dispositivi di protezione contro animali nocivi quali insetti e roditori.